

DIRITTO COMUNITARIO: Concorrenza - Violazione - Pratica anticoncorrenziale - Azione diretta verso la Società figlia.

Corte di Giustizia U.E., Grande Sezione, 6 ottobre 2021, Causa C-561-19

- in *Guida al Diritto*, 40, 2021, pag. 122

“[...] l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che la vittima di una pratica anticoncorrenziale di un'impresa può proporre un'azione di risarcimento danni indifferentemente nei confronti di una società madre che è stata sanzionata dalla Commissione per tale pratica in una decisione o nei confronti di una società figlia di tale società che non è oggetto di detta decisione qualora esse costituiscano insieme un'unità economica. La società figlia interessata deve poter far valere efficacemente i propri diritti di difesa per dimostrare di non appartenere a tale impresa e, qualora non sia stata adottata alcuna decisione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 101 TFUE, ha anche il diritto di contestare l'esistenza stessa del presunto comportamento illecito [...]”.

«Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Risarcimento del danno causato da una pratica vietata dall'articolo 101, paragrafo 1, TFUE - Determinazione delle entità responsabili del risarcimento - Azione di risarcimento danni diretta contro la società figlia di una società madre e proposta a seguito di una decisione che constata la partecipazione della sola società madre a un cartello - Nozione di "impresa" - Nozione di "unità economica"».

Nella causa C-882/19, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Audiencia Provincial de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona, Spagna), con decisione del 24 ottobre 2019, pervenuta in cancelleria il 3 dicembre 2019, nel procedimento Sumal SL contro Mercedes Benz Trucks España SL.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 101 TFUE.
2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Sumal SL e la Mercedes Benz Trucks España SL in merito alla responsabilità di quest'ultima derivante dalla partecipazione della sua società madre, la Daimler AG, a un'infrazione all'articolo 101 TFUE.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

Regolamento (CE) n. 1/2003

3. Sotto il titolo «Applicazione uniforme del diritto [dell'Unione] in materia di concorrenza», l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente

l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), dispone quanto segue:

«1. Quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell'articolo [101] o [102 TFUE] che sono già oggetto di una decisione della Commissione [europea], non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione. Esse devono inoltre evitare decisioni in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati. A tal fine le giurisdizioni nazionali possono valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da esse avviati. Tale obbligo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 234 del trattato.

2. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri si pronunciano su accordi, decisioni o pratiche ai sensi dell'articolo [101] o dell'articolo [102 TFUE] che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione».

4. Sotto il titolo «Ammende», l'articolo 23 del regolamento, al paragrafo 2, lettera a) prevede quanto segue:

«La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

a) commettono un'infrazione alle disposizioni dell'articolo [101] o [102 TFUE] (...)».

5. L'articolo 27, del regolamento suddetto, intitolato «Audizione delle parti, dei ricorrenti e degli altri terzi», al paragrafo 1, così dispone:

«Prima di adottare qualsiasi decisione prevista dagli articoli 7, 8, 23 e 24, paragrafo 2, la Commissione dà modo alle imprese e associazioni di imprese oggetto del procedimento avviato dalla Commissione di essere sentite relativamente agli addebiti su cui essa si basa. La Commissione basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite. I ricorrenti sono strettamente associati al procedimento».

Regolamento (UE) n. 1215/2012

6. L'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), così recita:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(...)

2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

(...».

Diritto spagnolo

7. Sotto il titolo «Risarcimento dei danni causati da pratiche restrittive della concorrenza», l'articolo 71 della Ley 15/2007 de Defensa de la competencia (legge 15/2007 sulla tutela della concorrenza), del 3 luglio 2007 (BOE n. 159, del 4 luglio 2007, pag. 28848), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sulla tutela della concorrenza»), prevede quanto segue:

«1. I trasgressori della legge sulla tutela della concorrenza sono responsabili dei danni e delle perdite causati.

2. Ai fini del presente titolo:

a) Per violazione del diritto della concorrenza si intende qualsiasi violazione degli articoli 101 o 102 [TFUE] o degli articoli 1 o 2 della presente legge.

b) Le azioni di un'impresa possono essere imputate anche alle imprese o persone che la controllano, tranne quando il suo comportamento economico non è determinato da nessuna di esse».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8. La Mercedes Benz Trucks España è una società figlia del gruppo Daimler, di cui la Daimler è la società madre. Tra il 1997 e il 1999, la Sumal ha acquisito dalla Mercedes Benz Trucks España due autocarri, tramite la Stern Motor SL, una concessionaria del gruppo Daimler.

9. Il 19 luglio 2016, la Commissione, ha adottato la decisione C(2016) 4673 final relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 [TFUE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT.39824 - Autocarri), la cui sintesi è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 6 aprile 2017 (GU 2017, C 108, pag. 6) (in prosieguo: la «decisione 19 luglio 2016»).

10. Secondo tale decisione, quindici produttori europei di autocarri, tra cui la Daimler, hanno partecipato a un cartello sotto forma di un'infrazione unica e continuata all'articolo 101 TFUE e all'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), consistente nel concludere accordi collusivi sulla fissazione dei prezzi e sull'aumento dei prezzi lordi degli autocarri nello Spazio economico europeo (SEE) nonché sul calendario e sulla ripercussione dei costi relativi all'introduzione delle tecnologie in materia di emissioni per tali autocarri imposte dalle norme in vigore. Per tre società partecipanti, tale infrazione è avvenuta tra il 17 gennaio 1997 e il 20 settembre 2010 e, per le altre dodici società partecipanti, tra cui la Daimler, tra il 17 gennaio 1997 e il 18 gennaio 2011.

11. A seguito di detta decisione, la Sumal ha proposto dinanzi allo Juzgado de lo Mercantil n. 07 de Barcelona (Tribunale di commercio n. 07 di Barcellona, Spagna) un'azione di risarcimento danni

diretta ad ottenere dalla Mercedes Benz Trucks España il pagamento della somma di EUR 22 204,35, corrispondente al sovrapprezzo che essa avrebbe pagato a causa del cartello alla quale aveva partecipato la Daimler, società madre della Mercedes Benz Trucks España.

12. Con sentenza del 23 gennaio 2019, tale giudice ha respinto il suddetto ricorso con la motivazione che la Mercedes Benz Trucks España non poteva essere convenuta in giudizio nell'ambito di detta azione in quanto la Daimler, sola destinataria della decisione della Commissione, avrebbe dovuto essere considerata l'unica responsabile dell'infrazione di cui trattasi.

13. La Sumal ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, il quale si chiede se azioni di risarcimento danni conseguenti a decisioni delle autorità garanti della concorrenza che constatano pratiche anticoncorrenziali possano essere rivolte contro società figlie che non sono oggetto di tali decisioni, ma sono detenute al 100% da società direttamente interessate da dette decisioni.

14. A tale riguardo, essa menziona divergenze quanto alle posizioni assunte dai giudici spagnoli. Mentre alcuni di essi ammetterebbero che azioni del genere possano essere dirette contro società figlie, basandosi sulla «dottrina dell'unità economica», altri lo escluderebbero sostenendo che tale dottrina consentirebbe di imputare la responsabilità civile del comportamento di una società figlia a una società madre, ma non consentirebbe di perseguire una società figlia per il comportamento della sua società madre.

15. In tali circostanze, l'Audiencia Provincial de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona, Spagna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«[1]) Se la dottrina dell'unità economica che deriva dalla giurisprudenza della stessa [Corte] giustifichi l'estensione della responsabilità della società madre alla società figlia oppure se tale dottrina si applichi solo ai fini di estendere la responsabilità delle società figlie alla società madre.

[2]) Se la nozione di unità economica debba essere estesa nell'ambito dei rapporti infragruppo facendo esclusivamente riferimento a fattori relativi al controllo o se possa fondarsi anche su altri criteri, tra cui il fatto che la società figlia abbia potuto trarre beneficio dalle infrazioni.

[3]) Nel caso in cui sia riconosciuta la possibilità di estendere la responsabilità della società madre alla società figlia, quali siano i relativi requisiti.

[4]) Se la risposta alle precedenti questioni fosse favorevole a riconoscere l'estensione alle società figlie della responsabilità delle società madri per le condotte poste in essere da queste ultime, se sia compatibile con tale orientamento [della Corte] una norma nazionale, come l'articolo 71, paragrafo 2, della [legge sulla tutela della concorrenza], che contempla unicamente la possibilità di estendere

la responsabilità della società figlia alla società madre, purché sussista una situazione di controllo della società madre sulla società figlia».

Sull'istanza di riapertura della fase orale del procedimento

16. Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 28 aprile 2021, la Mercedes Benz Trucks España ha chiesto che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento, in applicazione dell'articolo 83 del regolamento di procedura della Corte.

17. A sostegno della sua domanda, essa afferma che il ragionamento svolto dall'avvocato generale nelle sue conclusioni presentate il 15 aprile 2021 nella presente causa si basa su elementi di fatto nuovi o su ipotesi che non sono state sollevate dal giudice del rinvio e che non sono state oggetto di discussione tra le parti nel procedimento principale o tra gli interessati, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

18. La Mercedes Benz Truck España contesta quindi, in primo luogo, l'affermazione contenuta nella nota a piè di pagina 10 delle conclusioni dell'avvocato generale, secondo cui, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, l'importo del danno che la Sumal sostiene di aver subito sembra essere già stato valutato dal giudice del rinvio.

19. In secondo luogo, la Mercedes Benz Truck España ritiene che l'avvocato generale abbia erroneamente rilevato, al paragrafo 75 e nella nota a piè di pagina 86 delle sue conclusioni, che, nella decisione del 19 luglio 2016, la Commissione aveva constatato che i contatti collusivi, inizialmente intervenuti a livello dei dipendenti delle società madri coinvolte nel cartello, sono stati più tardi riscontrati anche a livello delle società figlie di tali società, più precisamente delle sole società figlie tedesche della Daimler.

20. È ben vero che, ai sensi dell'articolo 83 del suo regolamento di procedura, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l'avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa deve essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

21. A tale riguardo, occorre tuttavia rilevare, anzitutto, che il tenore delle conclusioni dell'avvocato generale non può costituire, in quanto tale, un fatto nuovo del genere, altrimenti le parti potrebbero, invocando tale fatto, rispondere a dette conclusioni. Orbene, le conclusioni dell'avvocato generale non possono essere discusse dalle parti. La Corte ha infatti avuto modo di sottolineare che, ai sensi all'articolo 252 TFUE, il ruolo dell'avvocato generale consiste nel presentare pubblicamente, con

assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, richiedono il suo intervento, al fine di assisterla nell'adempimento della sua missione, che è quella di garantire il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati [v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema - Ricorso), C-824/18, EU:C:2021:153, punti 63 e 64]. Ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, di tale Statuto e dell'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le conclusioni dell'avvocato generale pongono fine alla fase orale del procedimento. Collocandosi al di fuori del dibattimento, esse aprono la fase della deliberazione da parte della Corte. Non si tratta quindi di un parere rivolto ai giudici o alle parti proveniente da un'autorità esterna alla Corte, bensì dell'opinione individuale, motivata ed espressa pubblicamente, di un membro dell'istituzione stessa (ordinanza del 4 febbraio 2000, Emesa Sugar, C-17/98, EU:C:2000:69, punti 13 e 14).

22. Nel caso di specie, la Corte, sentito l'avvocato generale, rileva che dagli elementi addotti dalla Mercedes Benz Trucks España non emerge alcun fatto nuovo idoneo ad esercitare un'influenza decisiva sulla decisione che essa è chiamata ad emettere nella presente causa e che quest'ultima non deve essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati. Infine, la Corte, al termine delle fasi scritta e orale del procedimento, dispone di tutti gli elementi necessari ed è quindi sufficientemente edotta per statuire. Pertanto, la Corte ritiene che non sia necessario disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

23. La Mercedes Benz Truck España nutre dubbi sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale per due motivi.

24. In primo luogo, tale domanda non risponderebbe ai requisiti di cui all'articolo 94 del regolamento di procedura, non essendovi indicati né i fatti rilevanti e provati sulla base dei quali le questioni pregiudiziali sono state sottoposte né il tenore dell'articolo 71, paragrafo 2, della legge sulla tutela della concorrenza. Inoltre, detta domanda fornirebbe un'esposizione imprecisa, parziale e inesatta della giurisprudenza nazionale pertinente.

25. Nel caso di specie, da una lettura complessiva della domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio ha definito in modo sufficiente il contesto di fatto e di diritto nel quale si inserisce la sua domanda di interpretazione del diritto dell'Unione per consentire tanto alle parti interessate di presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea quanto alla Corte di rispondere utilmente a detta domanda.

26. In secondo luogo, la Mercedes Benz Truck España sostiene che le quattro questioni sollevate sono puramente ipotetiche. Infatti, le prime tre questioni non avrebbero alcun rapporto con i fatti del procedimento principale, dato che la Sumal non avrebbe né invocato né provato circostanze idonee a giustificare l'estensione alla Mercedes Benz Trucks España della responsabilità per gli illeciti commessi dalla Daimler, ma fonderebbe la sua azione esclusivamente sulla decisione del 19 luglio 2016. Parimenti, poiché l'articolo 71, paragrafo 2, della legge sulla tutela della concorrenza non sarebbe applicabile al procedimento principale, tale disposizione non avrebbe alcuna rilevanza ai fini della soluzione della presente controversia.

27. A tale proposito, occorre ricordare che spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso di specie, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l'interpretazione di una norma giuridica dell'Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 9 luglio 2020, Santen, C-673/18, EU:C:2020:531, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

28. Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell'Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione richiesta relativamente ad una norma dell'Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 9 luglio 2020, Santen, C-673/18, EU:C:2020:531, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

29. Orbene, tale ipotesi non ricorre nel caso in esame. La risposta che la Corte fornirà alle quattro questioni sollevate condizionerà l'esito della controversia, in quanto consentirà al giudice del rinvio, da un lato, di determinare se possa sorgere la responsabilità della Mercedes Benz Trucks España e, dall'altro, di statuire sulla compatibilità dell'articolo 71, paragrafo 2, della legge sulla tutela della concorrenza con il diritto dell'Unione.

30. Dalle considerazioni che precedono risulta che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sulle prime tre questioni

31. Con le sue prime tre questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che la vittima di una pratica anticoncorrenziale di un'impresa possa proporre un'azione di risarcimento danni indifferentemente nei confronti di una società madre che è stata sanzionata dalla Commissione per tale pratica in una decisione o nei confronti di una società figlia di tale società che non è oggetto di detta decisione qualora esse costituiscano insieme un'unità economica.

32. Anzitutto, occorre ricordare che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE produce effetti diretti nei rapporti fra i singoli ed attribuisce a questi diritti che i giudici nazionali devono tutelare (sentenze del 30 gennaio 1974, BRT e Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs, 127/73, EU:C:1974:6, punto 16, e del 14 marzo 2019, Skanska Industrial Solutions e a., C-724/17, EU:C:2019:204, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

33. La piena efficacia dell'articolo 101 TFUE e, in particolare, l'effetto utile del divieto sancito al paragrafo 1 di detto articolo sarebbero messi in discussione se per chiunque risultasse impossibile chiedere il risarcimento del danno causatogli da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza (sentenze del 20 settembre 2001, Courage e Crehan, C-453/99, EU:C:2001:465, punto 26, e del 14 marzo 2019, Skanska Industrial Solutions e a., C-724/17, EU:C:2019:204, punto 25).

34. Conseguentemente, tutti hanno il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito quando sussiste un nesso di causalità tra tale danno e un'intesa o una pratica vietata dall'articolo 101 TFUE (sentenze del 13 luglio 2006, Manfredi e a., da C-295/04 a C-298/04, EU:C:2006:461, punto 61, e del 14 marzo 2019, Skanska Industrial Solutions e a., C-724/17, EU:C:2019:204, punto 26 e giurisprudenza ivi citata), fermo restando che la determinazione dell'ente tenuto a risarcire il danno causato da una violazione dell'articolo 101 TFUE è direttamente disciplinata dal diritto dell'Unione (sentenza del 14 marzo 2019, Skanska Industrial Solutions e a., C-724/17, EU:C:2019:204, punto 28).

35. Il suddetto diritto riconosciuto a chiunque di chiedere il risarcimento di tale danno rafforza il carattere operativo delle regole di concorrenza dell'Unione ed è tale da scoraggiare gli accordi o le pratiche, spesso dissimulati, idonei a restringere o falsare il gioco della concorrenza, contribuendo quindi al mantenimento di un'effettiva concorrenza nell'Unione (v., in tal senso, sentenze del 20 settembre 2001, Courage e Crehan, C-453/99, EU:C:2001:465, punto 27, e del 14 marzo 2019, Skanska Industrial Solutions e a., C-724/17, EU:C:2019:204, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

36. Infatti, al di là del risarcimento stesso del danno lamentato, la concessione di un siffatto diritto concorre all'obiettivo di dissuasione che è al centro dell'azione della Commissione, la quale ha il

dovere di seguire una politica generale mirante ad applicare, in fatto di concorrenza, i principi fissati dal Trattato FUE e ad orientare in questo senso il comportamento delle imprese (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 1983, *Musique Diffusion française e a./Commissione*, da 100/80 a 103/80, EU:C:1983:158, punto 105). Questa apertura è quindi in grado di porre rimedio non solo al danno diretto che si presume abbia subito la persona in questione, ma anche al danno indiretto alla struttura e al funzionamento del mercato, che non ha potuto raggiungere la sua piena efficacia economica, in particolare a beneficio dei consumatori interessati.

37. Da quanto precede risulta che, come l'applicazione delle regole di concorrenza dell'Unione da parte delle autorità pubbliche (public enforcement), le azioni di risarcimento del danno per violazione di tali regole (private enforcement) costituiscono parte integrante del sistema di applicazione di tali regole, che mira a contrastare i comportamenti anticoncorrenziali delle imprese e a dissuaderle dall'adottare tali comportamenti (sentenza del 14 marzo 2019, *Skanska Industrial Solutions e a.*, C-724/17, EU:C:2019:204, punto 45).

38. Pertanto, la nozione di «impresa», ai sensi dell'articolo 101 TFUE, che costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione, non può avere una portata diversa nel contesto dell'imposizione, da parte della Commissione, di ammende ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e in quello delle azioni di risarcimento danni per violazione delle regole di concorrenza dell'Unione (sentenza del 14 marzo 2019, *Skanska Industrial Solutions e a.*, C-724/17, EU:C:2019:204, punto 47).

39. Orbene, dalla formulazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE risulta che, per designare l'autore di un'infrazione al diritto della concorrenza, sanzionabile in applicazione di tale articolo, gli autori dei trattati hanno scelto di utilizzare la nozione di impresa e non nozioni come quelle di «società» o di «persona giuridica». La nozione di «impresa» è stata altresì utilizzata dal legislatore dell'Unione all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 per definire l'entità a cui la Commissione può infliggere un'ammenda per sanzionare un'infrazione alle regole del diritto della concorrenza dell'Unione (sentenze del 10 aprile 2014, *Areva e a./Commissione*, C-247/11 P e C-253/11 P, EU:C:2014:257, punti 123 e 124, e del 25 novembre 2020, *Commissione/GEA Group*, C-823/18 P, EU:C:2020:955, punti 62 e 63).

40. Analogamente, dalla direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1), e in particolare dal suo articolo 2, punto 2, risulta che lo stesso legislatore ha definito l'«autore della violazione», il quale è tenuto, ai sensi

della medesima direttiva, al risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza imputabile a tale autore, come «l'impresa o l'associazione di imprese che ha commesso la violazione del diritto della concorrenza».

41. In questo modo, il diritto della concorrenza dell'Unione, facendo riferimento alle attività delle imprese, stabilisce come criterio decisivo l'esistenza di un'unità di comportamento sul mercato, senza che la formale separazione tra le diverse società, conseguente alla loro personalità giuridica distinta, possa escludere tale unità ai fini dell'applicazione delle norme sulla concorrenza (v., in tal senso, sentenze del 14 luglio 1972, *Imperial Chemical Industries/Commissione*, 48/69, EU:C:1972:70, punto 140, e del 14 dicembre 2006, *Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio*, C-217/05, EU:C:2006:784, punto 41). La nozione di «impresa» comprende quindi qualsiasi ente che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, e si riferisce pertanto a un'unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (v., in tal senso, sentenze del 10 settembre 2009, *Akzo Nobel e a./Commissione*, C-97/08 P, EU:C:2009:536, punti 54 e 55, e del 27 aprile 2017, *Akzo Nobel e a./Commissione*, C-516/15 P, EU:C:2017:314, punti 47 e 48). Tale unità economica consiste in un'organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica, organizzazione che può concorrere alla realizzazione di un'infrazione prevista dall'articolo 101, paragrafo 1, TFUE (sentenza del 1° luglio 2010, *Knauf Gips/Commissione*, C-407/08 P, EU:C:2010:389, punti 84 e 86).

42. Detta entità economica, laddove violi l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, è tenuta, secondo il principio di responsabilità personale, a rispondere dell'infrazione. A tale riguardo, per riconoscere la responsabilità ad una qualsiasi entità giuridica di un'unità economica, occorre che sia prodotta la prova che almeno un'entità giuridica, facente parte di tale unità economica, ha violato l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, di modo che si possa considerare che l'impresa costituita dalla suddetta unità economica abbia commesso un'infrazione alla suddetta disposizione e che tale circostanza sia rilevata in una decisione della Commissione divenuta definitiva (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2017, *Akzo Nobel e a./Commissione*, C-516/15 P, EU:C:2017:314, punti 49 e 60) o accertata in modo autonomo dinanzi al giudice nazionale interessato qualora non sia stata adottata alcuna decisione relativa all'esistenza di un'infrazione da parte della Commissione.

43. Risulta altresì dalla giurisprudenza che il comportamento di una società figlia può essere imputato alla società madre in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale società figlia non determini in modo autonomo, al momento della commissione dell'infrazione, la

propria linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società madre, alla luce in particolare dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono le due entità giuridiche, di modo che, in tale situazione, queste ultime fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa autrice del comportamento illecito (v., in tal senso, sentenze del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, C-97/08 P, EU:C:2009:536, punti 58 e 59, nonché del 27 aprile 2017, Akzo Nobel e a./Commissione, C-516/15 P, EU:C:2017:314, punti 52 e 53 e giurisprudenza ivi citata). Quando è accertato che la società madre e la sua società figlia fanno parte della stessa unità economica e formano quindi una sola impresa ai sensi dell'articolo 101 TFUE, è dunque l'esistenza stessa di questa unità economica che ha commesso l'infrazione a determinare in modo decisivo la responsabilità dell'una o dell'altra delle società che costituiscono l'impresa per il comportamento anticoncorrenziale di quest'ultima.

44. A tal fine, la nozione di «impresa» e, attraverso di essa, quella di «unità economica» implicano ipso iure una responsabilità solidale tra le entità che compongono l'unità economica al momento della commissione dell'infrazione (v., in tal senso, per quanto riguarda la solidarietà in materia di ammende, sentenze del 26 gennaio 2017, Villeroy & Boch/Commissione, C-625/13 P, EU:C:2017:52, punto 150, nonché del 25 novembre 2020, Commissione/GEA Group, C-823/18 P, EU:C:2020:955, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

45. Ciò premesso, occorre altresì rilevare che l'organizzazione dei gruppi di società che possono costituire un'unità economica può essere molto diversa da un gruppo all'altro. Esistono, in particolare, gruppi di società di tipo «conglomerato», attivi in vari settori economici che non presentano alcun legame tra loro.

46. Pertanto, la facoltà riconosciuta alla vittima di una pratica anticoncorrenziale di far valere, nell'ambito di un'azione per risarcimento danni, la responsabilità di una società figlia anziché quella della società madre non può essere automaticamente esercitata nei confronti di qualsiasi società figlia della società madre indicata in una decisione della Commissione che sanziona un comportamento illecito. Infatti, come rilevato dall'avvocato generale, in sostanza, al paragrafo 58 delle sue conclusioni, la nozione di «impresa» utilizzata nell'articolo 101 TFUE è una nozione funzionale, che richiede che l'unità economica da cui è costituita sia identificata dal punto di vista dell'oggetto dell'accordo in questione (v., in tal senso, sentenze del 12 luglio 1984, Hydrotherm Gerätebau, 170/83, EU:C:1984:271, punto 11, e del 26 settembre 2013, The Dow Chemical Company/Commissione, C-179/12 P, EU:C:2013:605, punto 57).

47. Ne deriva che la medesima società madre può far parte di diverse unità economiche costituite, a seconda dell'attività economica interessata, da essa stessa e da varie combinazioni delle sue società

figlie, tutte appartenenti allo stesso gruppo di società. Se così non fosse, una società figlia appartenente a un siffatto gruppo rischierebbe di essere ritenuta responsabile di infrazioni commesse nell'ambito di attività economiche che non presentano alcun legame con la propria attività e nelle quali essa non era affatto coinvolta, neppure indirettamente.

48. Da tutto quanto precede risulta che, nell'ambito di un'azione di risarcimento danni, fondata sull'esistenza di un'infrazione all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, constatata dalla Commissione con una decisione, un'entità giuridica che non sia indicata in tale decisione come autrice dell'infrazione al diritto della concorrenza può nondimeno essere sanzionata per il comportamento illecito di un'altra persona giuridica allorché tali persone giuridiche facciano tutte e due parte della stessa entità economica e formino così un'impresa, che è l'autrice dell'infrazione ai sensi del citato articolo 101 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 10 aprile 2014, Commissione/Siemens Österreich e a. e Siemens Transmission & Distribution e a./Commissione, da C-231/11 P a C-233/11 P, EU:C:2014:256, punto 45, e del 26 gennaio 2017, Villeroy & Boch/Commissione, C-625/13 P, EU:C:2017:52, punto 145).

49. Infatti, la Corte ha già dichiarato che il rapporto di solidarietà che unisce i membri di un'unità economica giustifica in particolare l'applicazione della circostanza aggravante della recidiva nei confronti della società madre sebbene quest'ultima non sia stata oggetto di precedenti procedimenti, che hanno dato luogo a una comunicazione degli addebiti e a una decisione. In una situazione del genere, appare determinante il precedente accertamento di una prima infrazione derivante dal comportamento di una società figlia con la quale detta società madre, coinvolta nella seconda infrazione, formava, già all'epoca della prima infrazione, una sola impresa ai sensi dell'articolo 101 TFUE (sentenza del 5 marzo 2015, Commissione e a./Versalis e a., C-93/13 P e C-123/13 P, EU:C:2015:150, punto 91).

50. Di conseguenza, nulla osta, in linea di principio, a che la vittima di una pratica anticoncorrenziale proponga un'azione di risarcimento danni nei confronti di una delle entità giuridiche che costituiscono l'unità economica e, pertanto, dell'impresa che, commettendo una violazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, abbia causato il danno subito da tale vittima.

51. Pertanto, in circostanze in cui l'esistenza di una violazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE è stata dimostrata in capo ad una società madre, la vittima di tale infrazione può legittimamente cercare di far valere la responsabilità civile di una società figlia di tale società madre anziché quella della società madre, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 42 della presente sentenza. La responsabilità della società figlia in parola può tuttavia sorgere solo se la vittima prova, sulla base di una decisione adottata in precedenza dalla Commissione in applicazione dell'articolo 101

TFUE, o con qualsiasi altro mezzo, in particolare qualora la Commissione abbia taciuto su tale punto in detta decisione o non sia stata ancora chiamata ad adottare una decisione, che, tenuto conto, da un lato, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici di cui ai punti 43 e 47 della presente sentenza e, dall'altro, dell'esistenza di un legame concreto tra l'attività economica di tale società figlia e l'oggetto dell'infrazione di cui la società madre è ritenuta responsabile, la suddetta società figlia costituiva un'unità economica con la sua società madre.

52. Dalle considerazioni che precedono risulta che una siffatta azione di risarcimento danni proposta nei confronti di una società figlia presuppone che il ricorrente provi, per dimostrare l'esistenza di un'unità economica tra una società madre e la società figlia ai sensi dei punti 41 e 46 della presente sentenza, i vincoli che uniscono tali società menzionati al punto precedente di quest'ultima, nonché il legame concreto, di cui al medesimo punto, tra l'attività economica di tale società figlia e l'oggetto dell'infrazione di cui la società madre è stata ritenuta responsabile. Pertanto, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, la vittima dovrebbe dimostrare, in linea di principio, che l'accordo anticoncorrenziale concluso dalla società madre per il quale essa è stata condannata riguarda gli stessi prodotti commercializzati dalla società figlia. Così facendo, la vittima dimostra che è proprio l'unità economica cui appartiene la società figlia, insieme alla sua società madre, che costituisce l'impresa che ha effettivamente commesso l'infrazione previamente accertata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, conformemente alla concezione funzionale della nozione di «impresa» accolta al punto 46 della presente sentenza.

53. Occorre aggiungere che i requisiti del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, garantito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere a beneficio del convenuto nell'ambito di un'azione di risarcimento danni, che può sfociare nella condanna di tale parte a risarcire la vittima di una pratica anticoncorrenziale. È altresì indispensabile che la società figlia interessata possa difendere i propri diritti, conformemente al principio del rispetto dei diritti della difesa, principio fondamentale del diritto dell'Unione (v., per analogia, le sentenze del 5 marzo 2015, Commissione e a./Versalis e a., C-93/13 P e C-123/13 P, EU:C:2015:150, punto 94, e del 29 aprile 2021, Banco de Portugal e a., C-504/19, EU:C:2021:335, punto 57). Pertanto, tale società figlia deve disporre dinanzi al giudice nazionale interessato di tutti i mezzi necessari per esercitare efficacemente i suoi diritti della difesa, in particolare per poter contestare la sua appartenenza alla stessa impresa della sua società madre.

54. A questo proposito, detta società figlia deve poter confutare la sua responsabilità per il danno lamentato, in particolare facendo valere qualsiasi motivo che avrebbe potuto dedurre se fosse stata

coinvolta nel procedimento avviato dalla Commissione nei confronti della sua società madre, che ha portato all'adozione di una decisione della Commissione che constata l'esistenza di un comportamento illecito contrario all'articolo 101 TFUE (public enforcement).

55. Tuttavia, per quanto riguarda la situazione in cui un'azione di risarcimento danni si basa sulla constatazione, da parte della Commissione, di un'infrazione all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE in una decisione rivolta alla società madre della società figlia convenuta, quest'ultima non può contestare, dinanzi al giudice nazionale, l'esistenza dell'infrazione così accertata dalla Commissione. Infatti, l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 prevede, segnatamente, che quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni o pratiche rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 101 TFUE che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione.

56. Al riguardo occorre ricordare che, è vero che l'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 prevede che, prima di adottare qualsiasi decisione che constata un'infrazione alle norme in materia di concorrenza e che infligge un'ammenda, la Commissione dà modo alle persone coinvolte nel procedimento di essere sentite relativamente agli addebiti su cui essa si basa e fonda le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite. In tale contesto, la comunicazione degli addebiti è intesa a consentire l'esercizio dei diritti della difesa da parte di ciascuna persona giuridica coinvolta nel procedimento amministrativo in materia di concorrenza. Viceversa, qualora la Commissione non abbia intenzione di constatare un'infrazione nei confronti di una società, i diritti della difesa non impongono l'invio a tale società di una comunicazione degli addebiti. Infatti, l'invio a una determinata società della comunicazione degli addebiti è inteso a garantire il rispetto dei diritti della difesa di detta società e non di una terza persona, quand'anche quest'ultima persona sia interessata dallo stesso procedimento amministrativo (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2017, LG Electronics e Koninklijke Philips Electronics/Commissione, C-588/15 P e C-622/15 P, EU:C:2017:679, punti da 44 a 46).

57. Detti principi sono, tuttavia, propri delle procedure di infrazione condotte dalla Commissione, le quali presentano, invero, la particolarità di poter portare all'irrogazione di un'ammenda alle entità giuridiche specificamente coinvolte in tali procedure.

58. Per contro, il principio della responsabilità personale non osta, nelle circostanze descritte al punto 56 della presente sentenza, al carattere definitivo, nei confronti di una società figlia, dell'accertamento di una siffatta infrazione poiché, come ricordato al punto 42 della presente sentenza, spetta all'unità economica costitutiva dell'impresa che ha commesso l'infrazione di rispondere di quest'ultima.

59. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte richiamata al punto 49 della presente sentenza, la Corte ha già dichiarato, riguardo alla considerazione - ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante della recidiva a una società madre - di un'infrazione commessa dalla società figlia di tale società madre, che non si richiede che quest'ultima sia stata oggetto di precedenti procedimenti che abbiano dato luogo a una comunicazione degli addebiti e a una decisione, a condizione che la società figlia il cui comportamento ha dato luogo all'infrazione formasse con la società madre di cui trattasi, già all'epoca della prima infrazione, una sola impresa ai sensi dell'articolo 101 TFUE. Pertanto, nei limiti in cui una decisione che constata l'esistenza di un'infrazione commessa da un'impresa sia stata indirizzata a una delle società che già costituivano tale impresa al momento in cui è stata commessa l'infrazione, di modo che tale società e, attraverso la stessa, tale impresa abbiano avuto l'opportunità di contestare l'esistenza di detta infrazione, i diritti della difesa delle altre società che costituivano detta impresa non possono ritenersi violati a causa della considerazione dell'esistenza di tale infrazione nell'ambito di un successivo procedimento di risarcimento avviato da una persona che abbia subito un danno dovuto al comportamento illecito in questione, dato che siffatta azione non può, segnatamente, sfociare nell'irrogazione di una sanzione quale un'ammenda a carico di tali altre società.

60. Per contro, nel caso in cui il comportamento illecito non sia stato constatato dalla Commissione in una decisione resa in applicazione dell'articolo 101 TFUE, la società figlia di una società madre cui viene addebitata un'infrazione ha naturalmente il diritto di contestare non solo la sua appartenenza alla stessa impresa della società madre, ma anche l'esistenza dell'infrazione addebitata.

61. Occorre altresì precisare, sulla scorta di quanto sottolineato al punto 51 della presente sentenza, che, come indicato dalla Commissione in risposta a un quesito scritto posto dalla Corte e come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 76 delle sue conclusioni, la possibilità, per il giudice nazionale interessato, di accertare un'eventuale responsabilità della società figlia per i danni causati non è preclusa per il solo fatto che, se del caso, la Commissione non abbia adottato alcuna decisione o che la decisione con cui essa ha constatato l'infrazione non abbia imposto a tale società una sanzione amministrativa.

62. Infatti, come dichiarato dalla Corte al punto 51 della sentenza del 27 aprile 2017, *Akzo Nobel e a./Commissione* (C-516/15 P, EU:C:2017:314), né l'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 né la giurisprudenza determinano quale persona giuridica o fisica la Commissione abbia l'obbligo di ritenere responsabile dell'infrazione e di sanzionare con l'irrogazione di un'ammenda.

63. Pertanto, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 42 della presente sentenza, la Commissione può liberamente considerare responsabile di un'infrazione e sanzionare con l'irrogazione di un'ammenda qualsiasi entità giuridica di un'impresa che abbia partecipato a un'infrazione all'articolo 101 TFUE. Ne consegue che dall'identificazione da parte della Commissione di una società madre quale persona giuridica che può essere ritenuta responsabile dell'infrazione commessa da un'impresa non si può dedurre che l'una o l'altra delle sue società figlie non faccia parte della medesima impresa che deve rispondere dell'infrazione in questione.

64. Occorre aggiungere, ad ogni buon conto, che, in linea di principio, nulla ostava, nelle circostanze di cui al procedimento principale, a che la ricorrente nel procedimento principale, presunta vittima dell'infrazione di cui trattasi, proponesse il suo ricorso per risarcimento danni dinanzi ai giudici spagnoli nei confronti della società madre, la Daimler, oppure nei confronti della stessa e della Mercedes Benz Trucks España congiuntamente, dato che l'eventuale responsabilità di quest'ultima per l'infrazione è soggetta alle condizioni esposte al punto 52 della presente sentenza.

65. Infatti, si deve ricordare che un'azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell'Unione, come l'azione di cui al procedimento principale, rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, e, di conseguenza, nell'ambito di applicazione di tale regolamento. Inoltre, dalla giurisprudenza costante della Corte relativa all'articolo 7, punto 2, del suddetto regolamento risulta che la nozione di «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» riguarda sia il luogo in cui si è concretizzato il danno sia quello dell'evento generatore di tale danno, di modo che il convenuto possa essere citato, a scelta dell'attore, dinanzi ai giudici dell'uno o dell'altro di questi luoghi (sentenza del 29 luglio 2019, Tibor-Trans, C-451/18, EU:C:2019:635, punti 24 e 25 e giurisprudenza ivi citata).

66. La Corte ha altresì precisato che un danno consistente in costi aggiuntivi imposti da un produttore di autocarri ai concessionari e trasferiti da questi ultimi sugli utenti finali costituiva un danno diretto che consentiva di riconoscere, in linea di principio, la competenza dei giudici dello Stato membro nel cui territorio si è concretizzato, dal momento che i costi aggiuntivi pagati a causa dei prezzi artificialmente elevati apparivano come conseguenza immediata dell'infrazione commessa ai sensi dell'articolo 101 TFUE. Orbene, qualora il mercato interessato dalla condotta anticoncorrenziale si trovi nello Stato membro sul cui territorio è presumibilmente avvenuto il danno asserito, occorre ritenere che il luogo in cui si è concretizzato il danno, ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, si trovi in tale Stato

membro (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Tibor-Trans, C-451/18, EU:C:2019:635, punti 30, 31 e 33).

67. Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alle prime tre questioni dichiarando che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che la vittima di una pratica anticoncorrenziale di un'impresa può proporre un'azione di risarcimento danni indifferentemente nei confronti di una società madre che è stata sanzionata dalla Commissione per tale pratica in una decisione o nei confronti di una società figlia di tale società che non è oggetto di detta decisione qualora esse costituiscano insieme un'unità economica. La società figlia interessata deve poter far valere efficacemente i propri diritti di difesa per dimostrare di non appartenere a tale impresa e, qualora non sia stata adottata alcuna decisione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 101 TFUE, ha anche il diritto di contestare l'esistenza stessa del presunto comportamento illecito.

Sulla quarta questione

68. Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede la possibilità di imputare la responsabilità di un comportamento di una società a un'altra società soltanto nel caso in cui la seconda società controlli la prima.

69. Poiché dalla risposta alle prime tre questioni deriva che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che la vittima di una pratica anticoncorrenziale di un'impresa può proporre un'azione di risarcimento danni nei confronti di una società figlia per il fatto che la società madre abbia partecipato a tale pratica, qualora esse costituiscano insieme un'unità economica e formino dunque, insieme, detta impresa, si deve ritenere che tale disposizione osti, di conseguenza, a una normativa nazionale che prevede, in una siffatta fattispecie, la possibilità di imputare la responsabilità del comportamento di una società a un'altra società soltanto nel caso in cui la seconda società controlli la prima.

70. Occorre tuttavia ricordare che, al fine di garantire l'effettività dell'insieme delle disposizioni del diritto dell'Unione, il principio del primato del diritto dell'Unione impone, in particolare, ai giudici nazionali di interpretare, per quanto possibile, il loro diritto interno in modo conforme al diritto dell'Unione (sentenze del 24 giugno 2019, Popławski, C-573/17, EU:C:2019:530, punto 57, e del 4 marzo 2020, Bank BGŻ BNP Paribas, C-183/18, EU:C:2020:153, punto 60).

71. Nell'applicare il diritto nazionale, tali giudici sono quindi tenuti ad interpretarlo, per quanto possibile, alla luce della lettera e dello scopo della disposizione di diritto primario di cui trattasi, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia di tale

disposizione e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima (v., in tal senso, sentenze del 24 giugno 2019, Popławski, C-573/17, EU:C:2019:530, punti 73 e 77, e del 4 marzo 2020, Bank BGŻ BNP Paribas, C-183/18, EU:C:2020:153, punto 66).

72. L'obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale, tuttavia, è soggetto ad alcuni limiti e non può, in particolare, servire da fondamento ad un'interpretazione *contra legem* del diritto nazionale (v., in tal senso, sentenze del 4 luglio 2006, Adeneler e a., C-212/04, EU:C:2006:443, punto 110, e del 4 marzo 2020, Bank BGŻ BNP Paribas, C-183/18, EU:C:2020:153, punto 67).

73. In tali circostanze, se il giudice nazionale non si ritenesse in grado di adottare un'interpretazione dell'articolo 71, paragrafo 2, della legge sulla tutela della concorrenza conforme all'interpretazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE esposta al punto 67 della presente sentenza, egli sarebbe tenuto a disapplicare tale disposizione nazionale e ad applicare direttamente l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE al procedimento principale.

74. A questo proposito, non sembra escluso, *prima facie*, che, nell'ambito di un'azione di risarcimento danni, la responsabilità di una società figlia possa sorgere sulla base dell'articolo 71, paragrafo 2, lettera a), della legge sulla tutela della concorrenza, come sostenuto dal governo spagnolo nelle sue osservazioni scritte. In effetti, ai sensi di questa disposizione, la violazione del diritto della concorrenza è intesa come qualsiasi violazione degli articoli 101 o 102 TFUE o degli articoli 1 o 2 di tale legge. Orbene, il suddetto governo sostiene che è possibile imputare l'evento dannoso alla società figlia in forza dell'articolo 71, paragrafo 2, lettera a), della legge citata, circostanza che spetterà tuttavia al giudice del rinvio verificare.

75. Ciò premesso, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede la possibilità di imputare la responsabilità del comportamento di una società a un'altra società soltanto nel caso in cui la seconda società controlli la prima società.

Sulle spese

76. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.

la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che la vittima di una pratica anticoncorrenziale di un'impresa può proporre un'azione di risarcimento danni indifferentemente nei confronti di una società madre che è stata sanzionata dalla Commissione europea per tale pratica in

una decisione o nei confronti di una società figlia di tale società che non è oggetto di detta decisione qualora esse costituiscano insieme un'unità economica. La società figlia interessata deve poter far valere efficacemente i propri diritti di difesa per dimostrare di non appartenere a tale impresa e, qualora non sia stata adottata alcuna decisione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 101 TFUE, ha anche il diritto di contestare l'esistenza stessa del presunto comportamento illecito.

2) L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede la possibilità di imputare la responsabilità del comportamento di una società a un'altra società soltanto nel caso in cui la seconda società controlli la prima società.